

Mandati del Relatore speciale sull'alloggio adeguato come componente del diritto a un adeguato tenore di vita e sul diritto alla non discriminazione in tale contesto; Relatore sui diritti delle persone con disabilità; Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati; Esperto indipendente sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane e Relatore speciale sulla povertà estrema e i diritti umani

Rif.: AL ITA 2/2025 (Si prega di utilizzare questo riferimento nella risposta)

27 febbraio 2025

Eccellenza,

Abbiamo l'onore di rivolgerci a voi in qualità di Relatore speciale su un alloggio adeguato come componente del diritto a un adeguato tenore di vita e sul diritto alla non discriminazione in tale contesto, di Relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità, di Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, di Esperto indipendente sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane e di Relatore speciale sulla povertà estrema e i diritti umani, ai sensi delle risoluzioni 52/10, 53/14, 53/12, 51/4 e 53/10 del Consiglio per i diritti umani.

A tale proposito, vorremmo portare all'attenzione del Suo Governo le informazioni che abbiamo ricevuto in merito a una **decisione del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2022, che ordina alla magistratura di respingere come non vincolanti le misure cautelari emesse dal Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR) che richiedono la sospensione degli sfratti nei confronti di individui che hanno presentato reclami individuali ai sensi del Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (OP-ICESCR). A quanto pare, in almeno sei casi di sfratto, tali misure cautelari sono state ignorate dai tribunali italiani a seguito di tale disposizione, con conseguente esecuzione di sfratti forzati nei confronti di diverse persone in situazioni di vulnerabilità, tra cui anziani, minori e persone con disabilità. Ad eccezione di un caso in sospenso, questi sfratti forzati sarebbero stati eseguiti senza la dovuta considerazione del diritto delle persone interessate a un alloggio adeguato, senza avviare vere e proprie consultazioni con le persone interessate e senza fornire alternative abitative adeguate per proteggerle dalla mancanza di una casa e/o dalla separazione forzata dalle loro famiglie.**

Secondo le informazioni ricevute:

Contesto generale

Sono oltre 18.000 le famiglie di Roma attualmente in lista d'attesa per l'assegnazione di un alloggio popolare; mentre 16.000 persone sono senza residenza legale.

Questi dati allarmanti descrivono la crisi abitativa in corso che colpisce l'intero Paese, aggravata ulteriormente dalla diffusione del COVID-19. Secondo quanto riferito, il governo italiano non sta implementando adeguate politiche di edilizia sociale per le persone in situazione di vulnerabilità, favorendo invece il fenomeno della “finanziarizzazione dell’edilizia abitativa”, caratterizzato da acquisti di immobili da fondi di investimento privati a fini speculativi. In questo contesto, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha evidenziato che nel 2021 l’Italia ha registrato un tasso di sfratti dell’1,4%; nessun paese europeo ha registrato tassi più alti nello stesso lasso di tempo.

Rigetto delle richieste di misure provvisorie del CDESCR

L'Italia ha ratificato l'OP-ICESCR il 20 febbraio 2015, consentendo alle vittime di presentare reclami individuali al Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR). Con l'inizio della pandemia di COVID-19, l'Italia ha implementato una moratoria che ha sospeso temporaneamente gli sfratti. Tuttavia, dal 2021, il CESCR ha ricevuto un numero crescente di reclami presentati ai sensi dell'OP-ICESCR, molti dei quali riguardanti ordini di sfratto. Mentre i casi sono in attesa di essere esaminati dal Comitato per l'ammissibilità e il merito, il CESCR ha emesso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5 dell'OP-ICESCR in alcuni dei casi ricevuti, per proteggere i ricorrenti dall'imminente minaccia di sfratto dalle loro abitazioni senza la fornitura di un alloggio alternativo.

Il 17 febbraio 2022, dopo aver sospeso un ordine di sfratto sulla base di misure provvisorie concesse dal CESCR, il giudice dell'esecuzione di uno di questi casi (caso n. 256/2022) ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di presentare le sue osservazioni sulla questione.

Il 25 maggio 2022, il Procuratore Generale dello Stato, in qualità di Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emesso la decisione CT16061/2022, incaricando il giudice dell'esecuzione di riprendere la procedura esecutiva di sfratto, sostenendo che l'interpretazione degli articoli 7 e 9 dell'OP-ICESCR consente di affermare che le misure cautelari del CESCR "non hanno valore giuridico tale da influenzare le procedure giuridiche interne". Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affermato che la richiesta di misure cautelari del CESCR era rivolta al Governo e non all'autorità giudiziaria. Su tale premessa, la Presidenza ha affermato che la competenza a sospendere l'esecuzione del provvedimento di sfratto spetta esclusivamente al Governo. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato inammissibile il ricorso al CESCR nel caso in esame (n. 256/2022), sostenendo che il ricorrente non ha esaurito tutti i ricorsi giurisdizionali interni disponibili, in violazione degli articoli 3 e 10 dell'OP-ICESCR. Infine, la Presidenza ha affermato che "la garanzia del diritto a un'abitazione adeguata non può comprimere fino al punto di annientare il diritto di proprietà, che ha anche valore costituzionale, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione italiana"¹.

1 Sfratti, Direzione generale per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali, Pubblicazioni e analisi, Banca dati OCSE sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, HC3.3 (2021)

A seguito di questo apporto della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo Stato ha ripreso le sue procedure esecutive e ha già eseguito sfratti in alcuni casi (come registrato nei casi nn. 222/21, 226/21, 274/22, 271/22, 277/22, 322/23); mentre in altri casi non hanno ancora avuto luogo (come registrato nel caso n. 256)

Violazioni del diritto al risarcimento

L'articolo 2 del decreto ministeriale 147/2022 consente al tribunale, nell'ambito del suo potere discrezionale, di aumentare fino all'80% o diminuire fino al 50% le spese legali inizialmente determinate, mediante i parametri generali applicabili ai procedimenti civili e amministrativi. Tale disposizione ha comportato un forte aumento delle spese legali a carico della parte soccombente. Di conseguenza, gli inquilini minacciati da provvedimenti di sfratto e che si trovano già in situazioni finanziarie precarie sono stati ostacolati nel ricorrere efficacemente a tutti i rimedi interni potenzialmente disponibili. Tale situazione preoccupante è aggravata dal fatto che, in caso di controversie relative a provvedimenti di sfratto, il risarcimento delle spese legali ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile difficilmente può essere concesso, anche in presenza delle circostanze ivi previste.

Casi individuali

La Sig.ra **Rossana Letizi**, italiana, ha 90 anni. Nel 1983, con convenzione stipulata, il Comune di Roma ha concesso alla società privata "BIG 1981 Srl" il diritto di superficie su un terreno situato nella periferia di Roma, in zona Castel Giubileo n. 1. In base ai termini della convenzione, la società privata aveva il permesso di costruire all'interno di quest'area, a condizione che le unità abitative contenute in tali edifici fossero affittate a prezzi agevolati a persone in situazioni di vulnerabilità economica. In questo contesto, dal 1995, la Sig.ra Letizi vive in un'abitazione in Castel Giubileo n. 1. Nei decenni successivi, il diritto di superficie sul terreno ha subito una serie di trasferimenti di proprietà. Nel 2002, il diritto di superficie è stato trasferito da "BIG 1981 Srl" a "SAI Società assicuratrice industriale Spa"; nel 2009 il diritto di superficie è stato nuovamente trasferito da "SAI Società assicuratrice industriale Spa" a "Fondiarìa SAI Spa". Infine, nel 2011, il diritto di superficie è stato trasferito alla "Immobiliare Castel Giubileo Srl". Tali trasferimenti hanno comportato la rinegoziazione delle condizioni di locazione della Sig.ra Letizi, con conseguente aumento dei canoni.

Secondo le informazioni ricevute, il contratto di locazione stipulato nell'aprile 2011 dalla Sig.ra Letizi con la "Fondiarìa SAI Spa" prevedeva il pagamento di un canone di locazione pari ad Euro 5.000 annui, oltre ad oneri accessori pari ad Euro 1.800 annui. Tuttavia, il contratto di locazione stipulato dalla Sig.ra Letizi dopo il trasferimento del diritto di superficie a "Immobiliare Castel Giubileo Srl" ha aumentato il canone di locazione a Euro 6753,16 annui. A quanto pare, tale aumento è in contrasto con i limiti ai prezzi di trasferimento e ai canoni di locazione stipulati nell'accordo stipulato nel 1983 tra il Comune di Roma e la "BIG 1981 Srl". Il nucleo familiare della Sig.ra Letizi era composto anche dalla figlia, che percepiva una pensione di invalidità fino al suo decesso, avvenuto il 20 giugno 2018. A seguito del decesso della figlia, la Sig.ra Letizi non è stata in grado di pagare i canoni di locazione da luglio 2018 a marzo 2019.

Di conseguenza, il 24 aprile 2019 il Tribunale di Roma ha emesso un decreto di sfratto nei confronti della Sig.ra Letizi. Come notificato l'11 novembre 2021, l'esecuzione dello sfratto è stata fissata per il 20 gennaio 2022.

Il 27 dicembre 2021, la Sig.ra Letizi ha presentato una comunicazione individuale al CDESCR. L'11 febbraio 2022, il CDESCR ha richiesto allo Stato di adottare misure provvisorie per evitare possibili danni irreparabili mentre il suo caso veniva esaminato dalla Commissione. Le misure richieste consistevano nella sospensione del provvedimento di sfratto o di offrire alla Sig.ra Letizi un'adeguata soluzione abitativa alternativa, da individuare attraverso una consultazione autentica ed efficace. Come accennato in precedenza, il 17 febbraio 2022 il giudice dell'esecuzione ha ratificato la sospensione del provvedimento di sfratto: contestualmente, il giudice ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di presentare le proprie osservazioni in merito. Il 25 maggio 2022, il Procuratore Generale dello Stato, in qualità di Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha incaricato il giudice dell'esecuzione di riprendere la procedura esecutiva di sfratto, sostenendo che le risoluzioni del CDESCR "non hanno valore giuridico tale da influenzare le procedure giuridiche interne".

Ad oggi, lo sfratto non è stato eseguito, tuttavia il caso non è stato archiviato e la minaccia di sfratto contro la signora Letizi è ancora pendente. Questa prolungata situazione di precarietà e insicurezza abitativa ha causato angoscia psicologica e disagio emotivo alla signora Letizi.

Il signor **Carlo Cusatelli**, italiano, ha 71 anni. Negli anni '40, il padre del signor Cusatelli affittò a un canone inferiore a quello di mercato una casa nel centro di Roma dalla fondazione "Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio". L'immobile era stato donato a questa fondazione con la richiesta di affittarlo ad artisti e persone in situazioni economiche vulnerabili. Nel 1999, il signor Cusatelli è succeduto al padre nella gestione del contratto di locazione. A quanto pare, negli ultimi anni "Opera Pia" ha progressivamente adottato un approccio più orientato al mercato, che si è riflesso nell'aumento del canone di locazione in linea con l'andamento generale del mercato. Dal 2017, il signor Cusatelli non è più in grado di pagare il canone di locazione della casa. L'11 settembre 2018, il Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento di sfratto nei confronti del signor Cusatelli e della sua famiglia, composta dalla moglie disoccupata e dal figlio venticinquenne affetto da problemi psichiatrici. A causa della pandemia di COVID-19, il governo italiano ha sospeso l'esecuzione di tutti gli sfratti da effettuare sul territorio nazionale. Tuttavia, tali misure sono riprese nel 2022. Il 4 aprile 2022, il signor Cusatelli è stato informato che lo sfratto sarebbe stato fissato per il 16 maggio 2022.

Il 5 maggio 2022, il signor Cusatelli ha presentato una comunicazione individuale al CDESCR. L'11 maggio 2022, il CDESCR ha concesso misure cautelari a lui e alla sua famiglia.

Nonostante ciò, il 1° febbraio 2023 è stato eseguito lo sfratto. Ad oggi, il signor Cusatelli e la sua famiglia vivono in un minuscolo garage di proprietà della moglie in un'altra zona di

Roma. Il loro figlio trentenne è ancora in cura psichiatrica e non è in grado di vivere in modo autonomo. A causa delle difficili condizioni di vita, il signor Cusatelli soffre di grave disagio psicologico.

Il signor **Ashraf El Rakwaby**, egiziano, ha 59 anni. Il signor El Rakwaby lavorava come chef in Italia dal 1989 e da allora viveva con la moglie e i tre figli di età compresa tra 1 e 2 anni in una casa in affitto situata alla periferia di Roma. Le condizioni igieniche della casa erano pessime: il signor El Rakwaby e sua moglie dovevano intervenire costantemente per prevenire la formazione di muffa e muri. A seguito della crisi del COVID-19, il ristorante in cui lavorava il signor El Rakwaby ha chiuso, lasciandolo senza stipendio. Inoltre, poiché il signor El Rakwaby non aveva un contratto di lavoro regolare, non aveva diritto all'indennità di fine rapporto. Di conseguenza, nel 2019, il signor El Rakwaby non ha avuto altra scelta che smettere di pagare l'affitto al padrone di casa. Il 13 gennaio 2022, al signor Rakwaby è stato notificato che lo sfratto sarebbe stato fissato per il 2 febbraio 2022. Dopo diversi ritardi nella procedura, lo sfratto è stato riprogrammato per il 9 maggio 2022.

Il 29 aprile 2022, il signor El Rakwabi ha presentato una comunicazione individuale al CDESCR. Il 5 maggio 2022, il CDESCR gli ha concesso misure provvisorie. Il 28 luglio 2022, il giudice dell'esecuzione ha respinto l'applicazione delle misure provvisorie, ribadendo la natura non vincolante delle risoluzioni del CDESCR. Il 22 settembre 2022, le autorità hanno eseguito lo sfratto.

Il signor El Rakwabi e la sua famiglia sono stati ospitati in un rifugio di emergenza, dove vivono da allora. È stata loro assegnata una stanza singola per l'intera famiglia di cinque persone. Secondo le informazioni ricevute, al signor El Rakwabi e a sua moglie non è consentito cucinare il proprio cibo in questo rifugio di emergenza e sono persino tenuti a chiedere il permesso per uscire o ricevere visite. Inoltre, è stato riferito che gli assistenti sociali fanno costantemente pressione sulla famiglia affinché lasci il rifugio, sebbene non riescano a trovare una sistemazione alternativa adeguata. Nell'aprile 2024, il signor El Rakwabi ha subito un ictus che lo ha lasciato paralizzato per diversi mesi. È stato ricoverato in ospedale e sua moglie ha dovuto prendersi cura da sola dei tre figli nel rifugio di emergenza. A seguito dell'ictus, il signor El Rakwabi non è più in grado di lavorare.

La signora **Begum Rabeya Bakul**, bengalese, ha 57 anni. La signora Rabeya fornisce assistenza e supporto al fratello disabile di 51 anni e al figlio, che necessita di assistenza psicologica a causa di un trauma. La signora Rabeya ha lavorato come addetta alle pulizie in un ospedale e ha studiato per conseguire una laurea in assistenza domiciliare. Nel 2017, la signora Rabeya è stata licenziata dall'ospedale in cui lavorava.

La signora Rabeya è riuscita a trovare un lavoro temporaneo che le ha permesso di pagare l'affitto per 5 anni. Tuttavia, nel gennaio 2022, la situazione economica difficile per la famiglia è diventata insostenibile e la signora Rabeya ha dovuto smettere di pagare l'affitto al padrone di casa. Il 16 maggio 2023, la signora Rabeya è stata informata che lo sfratto era previsto per il 19 giugno 2023.

Il 6 giugno 2023, la Sig.ra Rabeya ha presentato una comunicazione individuale al CESC. Il 12 giugno 2023, il CESC le ha concesso misure provvisorie. Il 16 giugno 2023, il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di misure provvisorie.

Il 14 luglio 2023, l'ordine di sfratto è stato eseguito. I servizi sociali del consiglio comunale hanno assegnato la signora Rabeya a un centro di emergenza, mentre il fratello e il figlio a un'altra struttura, molto distante da quella della signora Rabeya, lasciando così entrambi privi dell'assistenza fisica e psicologica necessaria.

Inoltre, entrambi i rifugi dispongono di servizi pubblici scadenti, esponendo tutti i membri della famiglia a ulteriori rischi e disagi. All'inizio di ottobre 2023, il figlio della signora Rabeya ha avuto difficoltà a tornare nel centro di emergenza con i mezzi pubblici e aveva deciso di passare la notte in un parco dopo il lavoro. Quella stessa notte è stato rapinato e picchiato da una banda di tre persone. Analogamente, il centro di emergenza della signora Rabeya si trova in una zona con pochissima illuminazione pubblica; nel novembre 2023 fu aggredita mentre tornava al suo alloggio dal lavoro.

La signora **Salima El Alawi Hafidi**, marocchina, ha 30 anni. Nata in Italia da una famiglia marocchina, la signora El Alawi Hafidi viveva con il marito e la figlia di 4 anni in una casa in affitto nella periferia di Roma. La famiglia si basava sullo stipendio del marito, che lavorava come lavoratore temporaneo in un ristorante. A seguito della crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19, nel 2020 il marito della signora El Alawi Hafidi ha perso il lavoro. Da marzo 2020, la famiglia non è più in grado di pagare l'affitto al proprietario. La signora El Alawi Hafidi e il marito hanno chiesto supporto ai servizi sociali per trovare un'occupazione alternativa. Tuttavia, tutte le offerte di lavoro ricevute dalla coppia prevedevano lunghi turni di lavoro incompatibili con i loro doveri genitoriali. A seguito del rifiuto di tali offerte di lavoro, i servizi sociali hanno comunicato alla famiglia che non sarebbero stati in grado di fornire loro alcuna soluzione abitativa alternativa. Nel dicembre 2020, la famiglia è stata informata che lo sfratto sarebbe avvenuto a gennaio 2021. Dopo alcuni ritardi nella procedura, il 29 marzo 2022 la famiglia è stata finalmente informata che lo sfratto sarebbe avvenuto il 31 maggio 2022.

Il 18 aprile 2022, la Sig.ra El Alawi Hafidi ha presentato una comunicazione individuale al CESC. Il 27 maggio 2022, il CESC le ha concesso misure provvisorie in attesa della valutazione del caso da parte del Comitato. Il 16 ottobre 2022, il giudice dell'esecuzione ha respinto le misure provvisorie, sostenendo che le dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti umani "non hanno natura giuridica, pertanto non sono vincolanti [...] ma solo raccomandazioni".

Il 3 marzo 2023, la famiglia è stata sfrattata dalla propria abitazione da oltre 20 agenti di polizia. Dopo lo sfratto, il Consiglio Comunale ha offerto una soluzione abitativa alternativa solo alla signora El Alawi Hafidi e a sua figlia, lasciando il marito senza casa. La famiglia ha rifiutato la proposta e ha trascorso quasi un anno in una precaria struttura di emergenza offerta dalla parrocchia locale.

La signora El Alawi Hafidi ha dato alla luce la sua seconda figlia in questa struttura. Nell'estate del 2024, la famiglia ha dovuto lasciare la struttura senza disporre di risorse economiche sufficienti per permettersi un altro alloggio. L'intera famiglia ha lasciato Roma, trasferendosi a casa dei genitori di Salima a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Secondo le informazioni ricevute, l'amministrazione comunale di Pontecorvo non ha iscritto la residenza della famiglia nei registri anagrafici del comune. Di conseguenza, alla figlia maggiore non è stato permesso di frequentare la scuola e alla neonata è stato negato il diritto all'assistenza medica sul territorio.

Il signor **Hamid Saydawi**, marocchino, ha 62 anni. Il signor Saydawi fa parte di un gruppo di cinque famiglie di origine nordafricana che alla fine degli anni '90 hanno ristrutturato e riqualificato un edificio abbandonato situato nei pressi di una ferrovia nella zona di Prenestina. Il signor Saydawi e la sua famiglia, composta dalla moglie e dai tre figli, vivevano in un'unità abitativa di questo edificio dal 2000. Nel 2008, le Ferrovie dello Stato hanno acquistato l'edificio e hanno avviato una procedura di sfratto nei confronti delle famiglie che vi risiedevano. Nel 2009 il tribunale di Roma ha respinto le richieste della Società, sulla base delle risorse e dell'energia che le famiglie hanno investito per rendere nuovamente abitabili le unità abitative nell'edificio. "Ferrovie dello Stato" ha impugnato la decisione del tribunale. Il 25 novembre 2012, il tribunale di Roma ha notificato al Sig. Saydawi un decreto di sfratto e ha imposto il pagamento di una multa di circa 32.000 euro per l'occupazione abusiva dell'edificio (corrispondente ai canoni mensili che avrebbero dovuto essere pagati a "Ferrovie dello Stato" da quando ne è diventata proprietaria), oltre alle spese legali per un importo di 3.182 euro. Durante questo periodo, il Sig. Saydawi ha dovuto affrontare difficoltà economiche a causa della sua situazione di lavoratore precario, aggravata a seguito della pandemia di COVID-19 e dei conseguenti lockdown.

Nel 2009 il tribunale di Roma ha respinto le richieste della Società, sulla base delle risorse e dell'energia che le famiglie hanno investito per rendere nuovamente abitabili le unità abitative nell'edificio. "Ferrovie dello Stato" ha impugnato la decisione del tribunale. Il 25 novembre 2012, il tribunale di Roma ha notificato al Sig. Saydawi un decreto di sfratto e ha imposto il pagamento di una multa di circa 32.000 euro per l'occupazione abusiva dell'edificio (corrispondente ai canoni mensili che avrebbero dovuto essere pagati a "Ferrovie dello Stato" da quando ne è diventata proprietaria), oltre alle spese legali per un importo di 3.182 euro. Durante questo periodo, il Sig. Saydawi ha dovuto affrontare difficoltà economiche a causa della sua situazione di lavoratore precario, aggravata a seguito della pandemia di COVID-19 e dei conseguenti lockdown.

La procedura si è bloccata fino all'inizio del 2020. Nel febbraio 2020, il signor Saydawi ha ricevuto un nuovo ordine di sfratto, a causa delle difficoltà economiche causate dalla pandemia di COVID-19. Il signor Saydawi ha chiesto al Consiglio Comunale di fornire un alloggio alternativo adeguato per lui e la sua famiglia. Il Consiglio Comunale non ha offerto alcuna soluzione di edilizia popolare. Dopo alcuni ritardi nella procedura, il 18 marzo 2021 il signor Saydawi è stato finalmente informato che lo sfratto sarebbe avvenuto il 16 settembre 2021.

Il 10 settembre 2021, il signor Saydawi ha presentato una comunicazione individuale al CDESCR. Il 15 settembre 2021, il CDESCR gli ha concesso misure provvisorie. Il 26 ottobre 2021, il giudice dell'esecuzione ha sospeso lo sfratto, accogliendo la richiesta di misure provvisorie concessa dal CDESCR. Il 14 giugno 2022, il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione, facendo riferimento all'interpretazione del Governo in merito alla natura non vincolante delle raccomandazioni del CDESCR.

Lo sfratto è stato ulteriormente ritardato di quasi due anni grazie all'azione di sensibilizzazione anti-sfratto promossa dalla società civile. Nello stesso periodo, il Consiglio Comunale ha ribadito in più occasioni che avrebbe offerto un pub alla famiglia.

Il 28 febbraio 2024, il CDESCR ha adottato il suo parere sul caso del signor Saydawi ai sensi dell'OP-ICDESCR, concludendo che la decisione giudiziaria di sfrattare la famiglia costituiva una violazione del diritto a un alloggio adeguato ai sensi dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Lo sfratto è stato eseguito il 22 luglio 2024. Dopo lo sfratto, il signor Saydawi e sua moglie hanno dormito per diversi giorni nella loro auto. Attualmente continuano a vivere in una situazione precaria, ospitati a casa del figlio o della figlia. Stanno cercando attivamente una casa in affitto, anche fuori Roma. A quanto pare, la loro origine nordafricana costituisce un ostacolo importante a questa ricerca, a causa dei pregiudizi razziali di molte persone che operano nel mercato immobiliare italiano.

Emiliano Piccioni, italiano, ha 51 anni. Il signor Piccioni viveva in una casa a Fiumicino, in provincia di Roma, con la moglie, rifugiata dall'ex Jugoslavia, e i loro due figli di 15 e 13 anni, il più piccolo affetto da epilessia. Avevano acquistato la casa a prezzo di mercato. In seguito, hanno scoperto di essere stati truffati da una società che si era impossessata di una certa quantità di alloggi di edilizia popolare tramite un accordo con il Comune, per poi vendere irregolarmente le unità abitative a prezzo di mercato. Il signor Piccioni lavorava all'aeroporto di Fiumicino fino a quando il suo datore di lavoro, un'impresa di subappalto, non licenziò il 25% dei suoi dipendenti. Avendo perso il lavoro, la famiglia non fu in grado di pagare il mutuo. L'impresa era ormai fallita e condannata per truffa. Nel frattempo, il curatore fallimentare aveva avviato procedure di sfratto nei confronti di tutti gli inquilini degli alloggi, compresa la famiglia del signor Piccioni. Il 1° ottobre 2019, al signor Piccioni fu notificato un decreto di sfratto (sebbene la data di sfratto fosse stata fissata per il 13 giugno dello stesso anno). La procedura si bloccò per i successivi due anni; tuttavia, la minaccia di sfratto nei confronti della famiglia era ancora pendente.

Il 22 luglio 2021, il Sig. Piccioni ha presentato una comunicazione individuale al CDESCR. Il 28 luglio 2021, il CDESCR gli ha concesso misure cautelari.

Poiché non era stata fissata una data per lo sfratto, la famiglia visse in uno stato di incertezza per i due anni successivi, durante i quali il Consiglio Comunale ignorò le richieste della

famiglia di fornire loro una soluzione abitativa alternativa adeguata. Infine, il 13 settembre 2024, lo sfratto fu eseguito.

Privato della sua casa e senza alcuna soluzione alternativa, il signor Piccioni si è trasferito in Francia; si prevede che il resto della famiglia lo raggiungerà lì nei prossimi mesi. L'intera famiglia continua a vivere in una situazione abitativa precaria e, qualora il trasferimento in Francia venisse confermato, almeno uno dei figli rischia di perdere un anno di scuola. La precarietà derivante dallo sfratto, la successiva decisione di trasferirsi all'estero e la rottura dell'unità familiare hanno causato un enorme disagio psicologico a tutti i membri della famiglia.

Senza pregiudicare l'accuratezza delle informazioni ricevute, desideriamo esprimere la nostra massima preoccupazione in merito alla decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di incaricare i giudici dell'esecuzione di respingere le misure cautelari concesse dal CDESCR ai sensi dell'articolo 5 dell'OP-ICESCR, sostenendo che le decisioni del CDESCR non comportano alcun obbligo giuridico di adempimento per lo Stato. Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il suo Protocollo opzionale sono vincolanti per gli Stati parte, inclusa l'Italia, che li hanno ratificati (articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) e devono essere rispettati in buona fede. L'articolo 7 dell'OP-ICESCR, che prevede la possibilità di raggiungere un accordo o una composizione amichevole su una questione oggetto di discussione del CDESCR, non preclude la natura vincolante dell'OP. Inoltre, l'articolo 9 dell'OP-ICESCR obbliga gli Stati parte a tenere in debita considerazione i pareri e le raccomandazioni formulati dal CDESCR. Poiché le misure *provvisorie* mirano a garantire che le opinioni adottate dal CDESCR sulla base di comunicazioni individuali ricevute non siano private di alcun effetto utile, il rigetto di tali misure provvisorie potrebbe privare le comunicazioni della loro efficacia e privare il meccanismo di comunicazione individuale della sua ragion d'essere. In effetti, gli organismi per i diritti umani spesso considerano il mancato rispetto delle misure provvisorie una violazione autonoma del trattato sottostante.

Inoltre, sebbene gli Stati dispongano di un certo margine di discrezionalità su come attuare i propri obblighi internazionali, un'istruzione ai giudici che fraintenda la natura vincolante dei trattati sui diritti umani non rientra in tale discrezionalità.

L'adozione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo facoltativo è essenziale affinché la Commissione possa svolgere il ruolo affidatole dal Protocollo².

² Vedi, *mutatis mutandis*, Corte europea dei diritti dell'uomo (ECHR), sentenza del 5 febbraio 2005 nel caso di *Mamatkulov e Askarov c. Turchia*, Ricorso n. 46827/99 e 46951/99, § 128 ("Gli Stati contraenti si impegnano ad astenersi da qualsiasi atto od omissione che possa ostacolare l'esercizio effettivo del diritto di ricorso di un singolo ricorrente. Il mancato rispetto, da parte di uno Stato contraente, delle misure provvisorie deve essere considerato come un impedimento alla Corte di esaminare efficacemente il ricorso del ricorrente e come un ostacolo all'esercizio effettivo del suo diritto e, di conseguenza, come una violazione dell'articolo 34 della Convenzione [diritto di presentare un ricorso individuale]"; e Comitato contro la tortura, *Thirugnanasampanthar c. Australia* (CAT/C/61/D/614/2014), par. 6.1

La ragione dell'esistenza di misure provvisorie è, *tra l'altro*, quella di preservare l'integrità del processo, garantendo così l'efficacia del meccanismo di tutela dei diritti sanciti dal Patto quando sussiste il rischio di un danno irreparabile.

La Commissione osserva che ogni Stato parte che abbia aderito al Protocollo facoltativo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni individuali di persone che affermano di essere vittime di violazioni del Patto. Accettando tali obblighi, gli Stati parte si impegnano a cooperare in buona fede con il Comitato, fornendogli i mezzi per esaminare i reclami presentati (Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, firmata il 23 maggio 1969, UNTS, vol. 1155, n. 18232, art. 31(1)) e, dopo tale esame, a trasmettere le proprie osservazioni allo Stato parte e al ricorrente. Ogni Stato parte che non adotti misure provvisorie viene meno al proprio obbligo di rispettare in buona fede la procedura per le comunicazioni individuali stabilita dal Protocollo facoltativo³. Ciò priva inoltre il Comitato della sua capacità di fornire un rimedio effettivo alle persone che affermano di essere vittime di una violazione del Patto. Ai sensi dell'articolo 7(3) del regolamento provvisorio di procedura del Protocollo facoltativo, lo Stato parte può "presentare argomentazioni sulle ragioni per cui la richiesta di misure provvisorie debba essere revocata o non sia più giustificata". L'articolo 7(4) stabilisce che il Comitato può decidere di "ritirare una richiesta di misure provvisorie sulla base delle osservazioni ricevute dallo Stato parte e dall'autore/dagli autori della comunicazione". Pertanto, quando uno Stato richiede la revoca di misure provvisorie, non può, in buona fede, ignorare tali misure prima che il Comitato abbia avuto la possibilità di pronunciarsi sulla richiesta.

Esprimiamo la nostra massima preoccupazione in relazione a questi sfratti forzati, che hanno colpito famiglie a basso reddito ed emarginate, tra cui anziani, bambini e persone con disabilità. Siamo allarmati dalle accuse secondo cui questi sfratti forzati siano stati effettuati senza la dovuta considerazione del diritto delle vittime a un alloggio adeguato, compresa la sicurezza del diritto di proprietà e il diritto di soggiorno. Siamo inoltre preoccupati per la mancata attuazione di qualsiasi meccanismo di consultazione o di qualsiasi tentativo concreto di offrire soluzioni abitative alternative adeguate alle famiglie colpite, in netto contrasto con il diritto internazionale in materia

³ Comitato contro la tortura, *Cecilia Rosana Núñez Chipana c. Venezuela*, 10 novembre 1998 (CAT/C/21/D/110/1998), par. 8 ("Il Comitato ritiene che lo Stato parte, ratificando la Convenzione e accettando volontariamente la competenza del Comitato ai sensi dell'articolo 22, si sia impegnato a cooperare con esso in buona fede nell'applicazione della procedura. Il rispetto delle misure provvisorie richieste dal Comitato nei casi in cui ritiene ragionevoli è essenziale per proteggere la persona in questione da un danno irreparabile, che potrebbe inoltre vanificare l'esito finale del procedimento dinanzi al Comitato"); Comitato contro la tortura, *Thirugnanasampanthar c. Australia* (CAT/C/61/D/614/2014), par. 6.3.; Comitato per i diritti umani, opinioni del 19 ottobre 2000 adottate nella Comunicazione 869/1999, *Dante Piandiong, Jesus Morillos e Archie Bulan c. Filippine* (CCPR/C/70/D/869/1999), paragrafi 5.1. e 5.2. ("L'adesione di uno Stato al [Primo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici] implica implicitamente l'impegno a cooperare in buona fede con il Comitato, al fine di consentirgli di esaminare tali comunicazioni e, previo esame, di trasmettere le proprie opinioni allo Stato parte e all'individuo (articolo 5(1), (4)). È incompatibile con tali obblighi per uno Stato parte adottare qualsiasi azione che impedisca o ostacoli il Comitato nell'esame e nella valutazione della comunicazione, nonché nell'espressione delle proprie opinioni. A prescindere, quindi, da qualsiasi violazione del Patto contestata a uno Stato parte in una comunicazione, uno Stato parte commette gravi violazioni dei propri obblighi ai sensi del Protocollo Opzionale se agisce per impedire o ostacolare l'esame da parte del Comitato di una comunicazione che denuncia una violazione del Patto, o per rendere irrilevante l'esame da parte del Comitato e vana e inutile l'espressione delle proprie opinioni"); Comitato per i diritti umani, Osservazione generale n. 33 (2009) sugli obblighi degli Stati parti ai sensi del Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, par. 19.

di diritti umani e con il diritto nazionale. La fornitura di alloggi temporanei, quando avviene, non soddisfa i requisiti di un alloggio adeguato e, inoltre, spesso comporta la separazione dei familiari e l'interruzione delle attività di assistenza per le persone vulnerabili.

La pratica degli sfratti forzati costituisce una grave violazione dei diritti umani, in particolare del diritto a un alloggio adeguato. Gli sfratti forzati comportano generalmente una violazione dell'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e delle relative tutele contro gli sfratti forzati, come stabilito nell'Osservazione generale n.7 del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali. Desideriamo inoltre sottolineare che, indipendentemente dal tipo di proprietà, tutte le persone dovrebbero godere di un certo grado di sicurezza della proprietà che garantisca la protezione legale contro gli sfratti forzati, le molestie e altre minacce. Qualora si proceda a uno sfratto, sono essenziali tutele procedurali, tra cui, tra le altre, una consultazione effettiva, un preavviso adeguato e ragionevole, la disponibilità di un alloggio alternativo in tempi ragionevoli e la fornitura di rimedi legali e assistenza legale. A tale riguardo, ai ricorrenti deve essere fornito uno spazio in cui le loro rivendicazioni possano essere ascoltate e giudicate. Devono inoltre essere garantiti rimedi efficaci. In tale contesto, temiamo che il forte aumento delle spese legali a carico della parte soccombente possa rappresentare una violazione dell'effettivo godimento del diritto al risarcimento.

Inoltre, desideriamo ribadire che in nessun caso gli sfratti devono comportare la perdita di un alloggio e che lo Stato deve adottare tutte le misure appropriate per garantire che un alloggio alternativo adeguato sia disponibile per le persone interessate, laddove non siano in grado di provvedere a se stesse. Tali preoccupazioni circa il fatto che gli sfratti forzati possano portare alla perdita di un alloggio sono ancora più evidenti perché colpiscono anche anziani, minori e persone con disabilità, particolarmente vulnerabili a causa della loro età e delle loro condizioni psicologiche e fisiche. Gli sfratti forzati dei residenti anziani incidono significativamente sui loro diritti umani fondamentali, violando il contenuto fondamentale del diritto a un alloggio adeguato, nonché il principio del sostegno comunitario volto a consentire agli anziani di accedere a beni e servizi di base, come sancito dai Principi delle Nazioni Unite per gli anziani. Inoltre, gli anziani sono tra i gruppi con maggiori probabilità di essere soggetti a sfratti forzati, che spesso comportano la perdita di un alloggio e compromettono gravemente la loro salute e il loro benessere (A/77/239).

Gli sfratti forzati e le relative minacce di perdita della casa per le persone con disabilità violerebbero il loro diritto a un alloggio adeguato, anche accessibile, nonché il loro diritto a far parte di una comunità, in violazione dell'articolo 19 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che garantisce alle persone con disabilità il diritto di vivere in connessione con le proprie comunità e sottolinea l'importanza della connessione comunitaria in materia di alloggi. Come ricordato nel rapporto del 2017 sul diritto all'alloggio delle persone con disabilità (A/72/128), entrambi questi elementi sono fondamentali per garantire una vita dignitosa, una partecipazione autonoma all'interno della comunità, l'uguaglianza e il rispetto della diversità. A tale riguardo, siamo profondamente preoccupati per le soluzioni proposte dalle autorità pubbliche, che comportano la separazione delle persone con disabilità dai familiari che si erano fortemente impegnati a fornire loro il supporto necessario. Ricollocare delle persone con disabilità in situazioni di emergenza senza la presenza dei familiari può aumentare drasticamente il loro isolamento e la loro esclusione sociale.

Esprimiamo inoltre profonda preoccupazione per gli sfratti forzati contro i bambini, poiché la violazione del loro diritto a un alloggio adeguato costituisce una minaccia sostanziale al loro sviluppo fisico e psicologico e alla loro crescita spirituale e sociale.

Inoltre, siamo preoccupati che questi sfratti forzati vengano effettuati mentre il Paese è alle prese con una grave crisi abitativa e molti individui e famiglie si trovano in difficoltà economiche, anche a causa della pandemia di COVID-19. È allarmante notare che tutte le famiglie sfrattate o minacciate di sfratto si trovano in situazioni di vulnerabilità economica e precarietà lavorativa.

Desideriamo portare all'attenzione del Suo Governo la preoccupante tendenza alla finanziarizzazione dell'edilizia abitativa, che si concretizza in un mercato immobiliare non regolamentato fondato sullo squilibrio economico e sull'esclusione di ampie fasce della società. In risposta a ciò, ricordiamo l'obbligo dello Stato di adottare misure volte a impedire che l'abitazione diventi una mera merce, a garantire che tutte le istituzioni nazionali ne riconoscano il valore sociale e applichino leggi e politiche in materia di edilizia abitativa e finanziamento dell'edilizia abitativa nel rispetto del diritto umano a un alloggio adeguato.

In relazione ai presunti fatti e preoccupazioni di cui sopra, si prega di fare riferimento all'**Allegato sul riferimento al diritto internazionale dei diritti umani** allegato alla presente lettera, che cita gli strumenti e gli standard internazionali sui diritti umani pertinenti a tali accuse.

Poiché è nostra responsabilità, in base ai mandati che ci vengono conferiti dall'Umanità Consiglio per i diritti umani, al fine di chiarire tutti i casi sottoposti alla nostra attenzione, saremmo grati per le vostre osservazioni sui seguenti argomenti:

1. Si prega di fornire eventuali ulteriori informazioni e/o commenti in merito alle accuse sopra menzionate.
2. Si prega di fornire informazioni sulla posizione del Suo Governo in merito allo status dei trattati internazionali sui diritti umani nell'ordinamento giuridico interno dell'Italia, nonché sul suo impegno a rispettarli.
3. Si prega di spiegare la giustificazione della decisione CT 16061/2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, che incarica i tribunali di applicare le richieste di misure provvisorie del CESCR, alla luce dei principi di separazione dei poteri e di indipendenza della magistratura.
4. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire la sicurezza contrattuale, per proteggere dagli sfratti forzati e, qualora gli sfratti fossero consentiti, affinché non portino alla perdita della casa ma siano invece accompagnati da soluzioni alternative e un alloggio adeguato.
5. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate dal Suo Governo per impedire che le persone si ritrovino senza casa a causa dell'impossibilità di pagare l'affitto.

6. Si prega di fornire informazioni sul numero di sfratti effettuati annualmente e la loro percentuale sul numero totale di inquilini che affittano abitazioni, per ogni anno a partire dal 2020.
7. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate dal Suo Governo per eliminare le barriere economiche che impediscono alle persone in difficoltà economiche di accedere alla giustizia.

La presente comunicazione e qualsiasi risposta ricevuta dal Suo Governo saranno rese pubbliche tramite il sito web <https://spcommreports.ohchr.org/> entro 60 giorni. Saranno inoltre successivamente resi disponibili nella consueta relazione da presentare al Consiglio per i diritti umani.

In attesa di una risposta, sollecitiamo che vengano adottate tutte le misure provvisorie necessarie per porre fine alle presunte violazioni e impedirne il ripetersi e, nel caso in cui le indagini confermino o suggeriscano la correttezza delle accuse, per garantire la responsabilità di qualsiasi persona responsabile delle presunte violazioni.

Potremmo esprimere pubblicamente le nostre preoccupazioni nel prossimo futuro, poiché, a nostro avviso, le informazioni su cui si baserà il comunicato stampa sono sufficientemente affidabili da indicare una questione che merita attenzione immediata. Riteniamo inoltre che il pubblico più ampio debba essere informato delle potenziali implicazioni delle accuse sopra menzionate. Il comunicato stampa indicherà che siamo stati in contatto con il Suo Governo per chiarire la/le questione/i in oggetto.

Voglia gradire i sensi della nostra più alta considerazione.

Balakrishnan Rajagopal

Relatore speciale sull'alloggio adeguato come componente del diritto a un adeguato tenore di vita e sul diritto alla non discriminazione in tale contesto

Heba Hagrass

Relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità

Margaret Satterthwaite

Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati

Claudia Mahler

Esperto indipendente sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane

Olivier De Schutter

Relatore speciale sulla povertà estrema e i diritti umani

Allegato

Riferimento alla legislazione internazionale dei diritti umani

In relazione ai presunti fatti e preoccupazioni sopra menzionati, vorremmo richiamare l'attenzione del Suo Governo sulle norme e sugli standard internazionali pertinenti.

Fin da principio, vorremmo richiamare l'attenzione del Suo Governo sul suo obbligo di rispettare le norme sancite dalle convenzioni internazionali di cui lo Stato è parte, come previsto dall'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Desideriamo richiamare l'attenzione del Suo Governo sui propri obblighi ai sensi degli articoli 6 e 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), ratificato dall'Italia nel 1978, sui diritti alla vita, incluso il diritto a una vita dignitosa, e alla non ingerenza nella vita privata, nella famiglia, nel domicilio o nella corrispondenza. Desideriamo inoltre richiamare la vostra attenzione sull'articolo 2.3, che impone agli Stati parti di garantire "un ricorso effettivo" alle persone i cui diritti siano stati violati e sull'obbligo per le "autorità competenti di far rispettare tali ricorsi una volta concessi".

Desideriamo ricordare al Suo Governo gli obblighi assunti ratificando nel 1978 il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), in particolare per quanto riguarda il diritto di ogni individuo a un tenore di vita adeguato per sé e la propria famiglia, incluso un alloggio adeguato (articolo 11). Nella sua osservazione generale n. 4 sul diritto a un alloggio adeguato, il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR) ha chiarito che un aspetto fondamentale del diritto a un alloggio adeguato è la sicurezza giuridica del diritto di proprietà, in base alla quale tutte le persone, indipendentemente dal tipo di proprietà, dovrebbero godere di un livello di sicurezza giuridica del diritto di proprietà che garantisca la protezione giuridica contro gli sfratti forzati. Nella stessa osservazione generale n. 4 (par. 7), il CESCR ha inoltre chiarito che il diritto a un alloggio adeguato dovrebbe essere garantito a tutte le persone, indipendentemente dal reddito o dall'accesso alle risorse economiche, e che tale diritto include, tra gli altri, gli elementi della sicurezza giuridica del diritto di proprietà, dell'accessibilità economica degli alloggi, di un'ubicazione adeguata e di infrastrutture di base adeguate.

Inoltre, desideriamo ricordare che, come chiarito dal CESCR nella sua osservazione generale n. 7, gli sfratti forzati costituiscono una grave violazione del diritto a un alloggio adeguato e possono anche comportare violazioni di altri diritti umani, come il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza della persona, il diritto alla non ingerenza nella privacy, nella famiglia e nel domicilio e il diritto al pacifico godimento dei beni (paragrafi 2 e 4). Nella stessa osservazione generale n. 7, il CESCR ha affermato che, qualora si proceda a uno sfratto, devono essere garantite tutele procedurali, tra cui, tra le altre, un'effettiva consultazione, un preavviso adeguato e ragionevole, una sistemazione alternativa e la fornitura di rimedi legali e assistenza legale. In nessun caso gli sfratti devono comportare la perdita di un alloggio e lo Stato parte deve adottare tutte le misure appropriate per garantire che un alloggio alternativo adeguato sia disponibile per le persone interessate, qualora non siano in grado di provvedere a se stesse. Gli Stati parti devono garantire,

prima di procedere a qualsiasi sfratto, che tutte le alternative praticabili siano esplorate in consultazione con le persone interessate, al fine di evitare, o almeno ridurre al minimo, la necessità di ricorrere alla forza. A coloro che sono interessati da ordini di sfratto dovrebbero essere previsti rimedi legali o procedure.

A questo proposito, vorremmo rimandare il Suo Governo alle linee guida per l'attuazione del diritto a un alloggio adeguato (A/HRC/43/43) e ai principi sulla sicurezza abitativa per i poveri delle aree urbane (A/HRC/25/54). La linea guida n. 6 chiarisce che, affinché uno sfratto sia conforme al diritto in materia di diritti umani, devono essere soddisfatte determinate condizioni. Tra queste, un coinvolgimento significativo con le persone interessate, l'esplorazione di tutte le possibili alternative, il trasferimento in un alloggio adeguato concordato dalle famiglie interessate in modo che nessuno resti senza casa, l'accesso alla giustizia per garantire l'equità procedurale e il rispetto di tutti i diritti umani.

Riconoscendo le significative difficoltà che i poveri delle aree urbane incontrano nell'accesso alla giustizia, i principi sulla sicurezza abitativa per i poveri delle aree urbane specificano che gli Stati dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rimuovere tali barriere e garantire che i poveri delle aree urbane possano accedere a rimedi efficaci attraverso una serie di meccanismi giudiziari e amministrativi. I rimedi per le violazioni del diritto a un alloggio adeguato possono includere, tra gli altri, la restituzione, la riparazione, la fornitura di un alloggio alternativo adeguato, il ripristino dell'alloggio o dei mezzi di sussistenza, nonché il risarcimento finanziario o non finanziario per perdite e danni.

Vorremmo anche ricordare che, nel suo rapporto (A/78/192), il Relatore speciale sul diritto a un alloggio adeguato ha raccomandato che gli Stati adottino misure per evitare sfratti senza colpa e garantire una giusta causa per tutti gli sfratti individuali, astenendosi dagli sfratti forzati per mancato pagamento degli affitti da parte degli inquilini dovuto esclusivamente a difficoltà economiche (par. 111).

A questo proposito, vorremmo anche richiamare l'attenzione del Suo Governo sulle raccomandazioni contenute nel rapporto dell'ex Relatore speciale sul diritto a un alloggio adeguato in merito alla finanziarizzazione dell'alloggio, in particolare sul paragrafo 77(e) che richiede agli Stati di "riesaminare tutte le leggi e le politiche relative a pignoramenti, indebitamento e alloggio, per garantire la coerenza con il diritto a un alloggio adeguato, compreso l'obbligo di impedire qualsiasi sfratto che comporti la perdita di un alloggio", e sul paragrafo 77(f) che richiede ai tribunali nazionali di "interpretare e applicare le leggi e le politiche nazionali relative all'alloggio e al finanziamento dell'alloggio in modo coerente con il diritto a un alloggio adeguato".

Inoltre, i principi guida sulla povertà estrema e i diritti umani, adottati per consenso dal Consiglio per i diritti umani il 27 settembre 2012 nella risoluzione 21/11, raccomandano in particolare che gli Stati "adottino leggi che proteggano tutti gli individui, i gruppi e le comunità, compresi coloro che vivono in povertà, dagli sfratti forzati da parte di attori statali e non statali. Ciò dovrebbe includere misure preventive per evitare e/o eliminare le cause profonde degli sfratti forzati, come la speculazione fondiaria e immobiliare" (par. 80(b)).

Vorremmo inoltre ricordare gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991, in particolare l'articolo 16, che stabilisce il diritto di ogni bambino a essere protetto da interferenze nella sua vita privata, nella sua famiglia e nella sua casa;

e l'articolo 27, che garantisce il diritto di ogni bambino a un tenore di vita sufficiente a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Desideriamo fare riferimento all'articolo 19 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, che riconosce il diritto delle persone con disabilità a scegliere il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere, e ad accedere a una serie di servizi di supporto domiciliari, residenziali e di altro tipo nella comunità, inclusa l'assistenza personale necessaria a sostenere la vita e l'inclusione nella comunità. Come ribadito nel rapporto del 2017 dell'ex Relatore Speciale sul diritto a un alloggio adeguato, incentrato sul diritto all'alloggio delle persone con disabilità (A/72/128), questi elementi sono "fondamentali per una vita dignitosa, autonomia, partecipazione, inclusione, uguaglianza e rispetto per la diversità" (par. 1). In questo stesso rapporto, il Relatore Speciale ha anche evidenziato il legame tra la condizione di senzatetto delle persone con disabilità e la rottura delle relazioni familiari (par. 22). Inoltre, nella risoluzione sul diritto a un alloggio adeguato e le persone con disabilità (A/HRC/RES/55/11), il Consiglio per i diritti umani ha invitato gli Stati ad adottare misure per ridurre la segregazione spaziale e l'esclusione sociale delle persone con disabilità dalla comunità, garantendo il diritto delle persone con disabilità a vivere in modo indipendente all'interno della comunità con persone di loro scelta.

Vorremmo inoltre ricordare che l'Esperto Indipendente delle Nazioni Unite sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane ha affrontato la vulnerabilità delle persone anziane in relazione agli sfratti forzati nel suo rapporto del 2022 (A/77/239) su "Anziani e diritto a un alloggio adeguato". Nel suo rapporto, afferma che le persone anziane sono tra i gruppi a più alto rischio di sfratti forzati, che spesso comportano la perdita di un alloggio e compromettono gravemente la loro salute e il loro benessere (par. 23). L'Esperto Indipendente analizza anche come le pratiche discriminatorie colpiscano in particolare le donne anziane, esponendole al rischio di sfratto e lasciandole di conseguenza indigenti o senza casa (par. 28). Ha inoltre ricordato che gli Stati hanno l'obbligo di proteggere le persone anziane dall'impatto degli sfratti forzati fornendo loro alloggi alternativi adeguati, reinsediamento o accesso a terreni produttivi (par. 107). Le donne anziane sono spesso colpite anche dalla mancanza di accesso a rimedi legali contro gli sfratti (par. 28), in contraddizione con i Principi delle Nazioni Unite per le persone anziane del 1991, che stabiliscono che le persone anziane dovrebbero avere accesso a servizi legali che migliorino la loro autonomia, protezione e cura (principio 12).